

La manutenzione del verde

 www.ecocerved.it, www.ecocamere.it
 @Ecocerved, @ecocamere
 facebook.com/Ecocerved/

Settembre 2021

ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario



Contenuto della sessione

Il "Manutentore del verde":

allestisce, sistema e cura aree verdi, parchi, giardini pubblici e privati, cura la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione dell'impianto e alla successiva gestione, applicando le necessarie tecniche colturali e fitosanitarie,

effettua la potatura delle principali specie ornamentali sulla base di quanto è indicato sulle "Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile" (MATTM 2017),

applica la difesa fitosanitaria vegetali nei limiti delle leggi in vigore.



CHI E' IL SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEL VERDE

E' sulla Legge n. 154 del 28 luglio 2016, in vigore dal 25 agosto 2016, che troviamo definita l'attività di manutenzione del verde [Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale]

Art. 12 - Esercizio dell'attività di manutenzione del verde:

1) L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:

- a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del D.lgs. N. 214 del 19 agosto 2005;
- b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito **un attestato di idoneità** che accerti il possesso di adeguate competenze.

2) Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b).



ecocamere



Al momento dell'iscrizione dell'impresa → La qualifica di "manutentore del verde ai sensi della legge 154/2016 va indicata e deve essere indicato il requisito posseduto dal preposto.

Quando l'impresa è qualificata artigiana -> il soggetto nominato preposto per esercitare l'attività prevalente "CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)", **deve corrispondere al titolare/socio partecipante.**

ecocamere



Focus BIOMASSA



La **biomassa è definita** come:

- qualsiasi **prodotto** delle coltivazioni agricole e della forestazione,
- qualsiasi **residuo** dell'industria della lavorazione del legno e della carta,
- tutti i **prodotti organici** derivanti dall'attività biologica degli animali e dell'uomo, come quelli contenuti nei rifiuti urbani.

Più in generale è biomassa qualsiasi sostanza di origine organica, vegetale o animale destinata a fini energetici.

Le **biomasse provengono** essenzialmente da tre filiere:

- filiera del legno
- filiera dell'agricoltura, anche da coltivazioni apposite (girasole, colza e soia)
- filiera degli scarti e dei rifiuti

Gli scarti delle attività agricole detti biomasse vengono riutilizzati in apposite centrali termiche per produrre energia elettrica (centrali di piccole dimensioni le quali utilizzino biomasse locali).

Se un produttore genera delle biomasse residuali e le destina all'impiego per la produzione di biogas in impianti energetici o per la produzione di energia mediante combustione deve ottemperare alle previsioni del D.M. 264/2016.

Per tutte gli altri residui di produzione è opportuno rispettare i parametri del Decreto, perché dal 2 marzo 2017 gli organi di controllo faranno riferimento a questo provvedimento nella loro attività di verifica, pur mantenendo ovviamente la possibilità di dimostrare le quattro condizioni che fanno di uno scarto di produzione un sottoprodotto anche in altro modo.

ecocamere

Sottoprodotto → Qualsiasi sostanza od oggetto che:

- soddisfa **tutte** le **condizioni** di cui all'art. 184-bis, comma 1,
- rispetta i **criteri** stabiliti in base all'art. 184-bis, comma 2.

Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006

**RESIDUO di
produzione**

a) la sostanza o l'oggetto è **originato da un processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario **non è la produzione di tale sostanza od oggetto**;

b) è **certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato**, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto **può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale**;

d) **l'ulteriore utilizzo è legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

ATTENZIONE

All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

ecocamere

💡 Condizioni di Sottoprodotto




condizioni: **ESAUSTIVE** e **CUMULATIVE** -> quindi compresenza delle stesse.

E' un regime gestionale con condizioni di favore per il produttore -> quindi l'onere per dimostrare la sussistenza delle **condizioni è a carico di colui che effettua la scelta** (Cass. Pen., Sez. III, n. 9941 del 10/03/2016).

SENTENZE

.... Questa Corte ha in più occasioni affermato che, presentando la **disciplina relativa ai sottoprodotti carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria in materia di rifiuti, l'onere della prova** circa la sussistenza dei presupposti e degli specifici adempimenti richiesti per la riconducibilità del materiale nel novero dei "sottoprodotti" **deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione** (da ultimo, Sez. 3, n. 333028 del 01/07/2015, Giulivi, Rv. 264203; Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Buse, Rv. 252385; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), **la mancanza di tale prova comportando che i materiali in oggetto, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l'intenzione di disfarsi** (Sez. 3, n. 29084 del 14/5/2015, Favazzo e altro, Rv.264121)....

ecocamere



ecocamere

Produttore



E' "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il **soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione** (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

E' stata modificata la definizione giuridica di produttore iniziale di rifiuti estendendola al soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione di rifiuti.



Art. 183, c. 1, lett. f) D.lgs. 152/2006 , modificato dalla L. 125 del 6 agosto 2015

ecocamere

FORMULARIO



Comma 1

Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;*
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;*
- c) impianto di destinazione;*
- d) data e percorso dell'istradamento;*
- e) nome ed indirizzo del destinatario.*



Art. 193 del D.lgs. 152/06

ecocamere

FORMULARIO



Comma 7

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto

- di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui all'art. 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi;
- al soggetto che gestisce il servizio pubblico;
- ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario.

Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.



Art. 193 del D.lgs. 152/06

ecocamere



FORMULARIO PER IL TRASPORTO Modelli 1/2

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero: Del .../.../...
(DL n. 22 del 05/02/97 art. 15) Numero registro:



(1) Produttore/Detentore:

Unità locale
C. fisc.: N. Aut/Albo: del .../.../.....

(2) Destinatario:

Unità locale
C. fisc.: N. Aut/Albo: del .../.../.....

(3) Trasportatore del rifiuto:

Unità locale
C. fisc.: N. Aut/Albo: del .../.../.....

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di

Annotazioni

(4) Caratteristiche del rifiuto:

Descrizione
Codice Europeo:/.....
Stato fisico: (1) (2) (3) (4)
Caratteristiche di pericolo:
N. Colli/contentitori:

FORMULARIO PER IL TRASPORTO
Modelli 2/2



(5) Rifiuto destinato a:
 (recupero/smaltimento)

Caratteristiche chimico-fisiche

(6) Quantità: (-) Kg. o litri (P. Lordo: Tara:)

(-) Peso da verificarsi a destino.

(7) Percorso (se diverso dal più breve):

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO)

9) Firme:

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE *.....*

FIRMA DEL TRASPORTATORE:

.....

(10) Cognome e Nome conducente

.....

Targa automezzo:

Targa rimorchio:

Data/ora inizio trasporto: del .../.../.....

(11) - Riservato al destinatario

Si dichiara che il carico è stato:

(-) accettato per intero

(-) accettato per seguente quantità (Kg o litri):

(-) respinto per le seguenti motivazioni:

.....

Data .../.../..... FIRMA DEL DESTINATARIO

.....

Ecocerved

EcoCamere

MUD Telematico

Registro AEE

Banca Dati Albo gestori ambientali

Registro F-gas Elenco Sottoprodotti

CircolaRAEE MUD Semplificato

Banca Dati F-gas EcoDesk Registro Pile

MUD Comuni Albo gestori ambientali

ecocamere